

# COMUNE DI BAUCINA

## IL REVISORE UNICO

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di marzo, il dott. Romana Francesco, nominato Revisore Unico con delibera di Commissario Straordinario con funzione di Consiglio Comunale n. 8 del 23/04/2018, procede presso il proprio studio a Caltavuturo all'esame per il rilascio del proprio parere di competenza sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25/03/2021, ricevuta via pec il 27 marzo 2021, avente come oggetto: "Approvazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis Tuel".

### VISTI

- l'art.243 bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione n° 28 del 31/12/2020 del Consiglio Comunale, con la quale l'Ente ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- le deliberazioni della Corte dei Conti sezione autonomie nn. 16/2012 nonché 5/2018/INPR riguardanti le linee guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per la valutazione della sua congruenza (di cui all'art. 243 bis e all'art.243-quater T.U.E.L.);

### ESAMINATA

la proposta di piano di riequilibrio finanziario pluriennale pervenuta in data 27/03/2021 a seguito del percorso istruttorio e dello svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione del documento, finalizzato a realizzare un risanamento strutturale dell'Ente;

### EVIDENZIA QUANTO SEGUE:

#### **1) VALUTAZIONI PRELIMINARI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE.**

L'Ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, per effetto delle cause e dei fattori riportati nell'ambito della Sezione Prima e che sono da ricondursi prevalentemente:

- a) alla misure correttive prese in esecuzione della relazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Sicilia relativa ai consuntivi 2015 e 2016;
- b) alle criticità concernenti allo svolgimento del ciclo monetario, in particolare in relazione alla riscossione delle Entrate per cui l'Ente è stato perennemente in anticipazione di tesoreria;
- c) Alla gestione dei residui, che come evidenziato nelle relazioni ai rendiconti relativi al 2018 e al 2019, ha determinato una componente importante nell'emersione del disavanzo che ha condotto l'Ente alla necessità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 243 bis TUEL;
- d) al mancato adeguamento delle politiche tariffarie e tributarie alle crescenti esigenze di spesa manifestate dall'Ente, anche in funzione del contesto economico-sociale e della minore contribuzione dello Stato al finanziamento delle autonomie locali negli anni precedenti fino al 2020 allorché con delibera n. 22 del 30/09/2020 il Consiglio Comunale ha elevato l'aliquota IMU ordinaria dal 6,5 al 9,6 per mille;
- f) dai debiti fuori bilancio;
- g) alla massa di passività potenziali che vengono a gravare nelle previsioni degli oneri a venire.

In merito alle cause che hanno generato la situazione di squilibrio per cui si rende necessario il ricorso alla procedura di cui all'art. 243 bis del D.lgs 267/2000 si rappresenta quanto segue.

Come emerge nella seguente tabella il rendiconto 2017 presentava un risultato di amministrazione pari ad € 1.041.298,64, cui corrispondeva, dopo gli accantonamenti e i vincoli previsti per legge, un importo di € 5.746,75 di parte disponibile. L'Ente, con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 28/01/2020, approvava il rendiconto di gestione per l'anno 2018, col quale veniva conclamato

l'emersione di un risultato di amministrazione pari ad € 148.837,05, cui corrispondeva, dopo gli accantonamenti e i vincoli previsti per legge, un disavanzo di parte disponibile (lett. E) per un importo di € 1.473.434,68.

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:			
	2017	2018	2019
Risultato d'amministrazione (A)	€ 1.041.298,64	€ 148.837,05	-€ 426.360,06
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	€ 695.326,95	€ 1.280.555,06	€ 1.122.111,26
Parte vincolata (C)	€ 340.224,94	€ 341.716,67	€ 223.631,77
Parte destinata agli investimenti (D)	€ -	€ -	€ -
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 5.746,75	-€ 1.473.434,68	-€ 1.772.103,09

L'emersione di tale notevole disavanzo trae origine:

- 1) dall'eliminazione di un'importo notevole di residui attivi avvenuta col riaccertamento ordinario per il 2018, per l'importo di € 1.000.094,92;
- 2) dall'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità il quale passa dall'importo di € 480.852,92 per il rendiconto 2017 a € 1.051.128,00 per il rendiconto 2018.

L'effetto congiunto di tali fattori risulta pari ad € 2.051.222,92 superiore alla differenza tra la parte disponibile del risultato di amministrazione del 2017 (€ 5.746,75) e quella del 2018 (-1.473.434,68) che risulta pari ad € 1.479.181,43

L'apparente contraddizione dell'incremento del fondo crediti dubbia esigibilità a fronte dell'eliminazione di un importo rilevante dei residui attivi, come già riportato nella relazione al rendiconto 2018, trae origine da due fattori: il primo è costituito dal fatto che un importo pari ad € 735.474,30 di residui attivi eliminati non incedevano sul FCDE. Si sottolinea in particolare un residuo attivo pari ad € 252.945,70 relativo ai trasferimenti regionali per fondo autonomie anni 2012-2014-2014-2015-2016-2017. Tale residuo appariva insussistente giacché la Regione aveva già erogato la quota relativa alla terza trimestralità del 2019. Un ulteriore residuo attivo di importante rilevanza che è stato cancellato e che non aveva riflesso sul FCDE è quello che era relativo al capitolo 97/1 iscritto al Titolo VI dell'Entrata (Accensione prestiti) per un importo di € 330.387,57 Tale residuo attivo era relativo ad una presunta somma che la Regione avrebbe dovuto erogare ex art 45 L.R. 11/2010 per far fronte ai debiti che L'Ente avrebbe nei confronti del COINRES. Tuttavia, non risultava allo stato attuale che la Regione dovesse erogare ulteriori somme a valere su tale capitolo, quindi correttamente è stato eliminato. Il secondo fattore riguardava la situazione per cui, pur essendo ricompresi nei residui attivi, su alcuni di essi, relativi ad IMU e TASI ( per un importo di euro 488.759,08) derivanti da accertamenti di tributi effettuati presumibilmente sulla base di stima del Dipartimento finanze, e quindi non secondo l'applicazione del principio contabile di accertamento per cassa, e pertanto derivanti da accertamenti per competenza, non è stato calcolato fino al rendiconto 2017 un accantonamento per FCDE. In merito a ciò il punto 3.7.5. del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, prevedeva fino al 31/12/2015 che:

*“Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale. La componente dell'avanzo costituita da residui attivi accertati sulla base di tale stima è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione. Periodicamente l'ente verifica il grado di realizzazione di tali residui attivi e provvede all'eventuale riaccertamento dandone conto nella relazione al rendiconto”.*

Si rappresenta, tuttavia che, il il punto 3.7.5. del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 a partire dal 01/01/2016 prevedeva solo per **((per i gettiti**

**derivanti dalle manovre fiscali delle regioni))),** la possibilità di accertare *nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale.*

L'Ente, pur avendo accertato per competenza e non per cassa le entrate da IMU corrente non ha mai evidenziato nella rappresentazione dell'Avanzo la componente costituita da tali residui attivi. Non essendo stata effettuata la verifica del grado di realizzazione di tali residui, il modo più immediato per sterilizzarne l'effetto sugli equilibri di bilancio nel 2018 è stato quello di appostare l'accantonamento per FCDE sulla base delle riscossioni di tali residui. Il Revisore, tuttavia, invitava l'Ente, in occasione del successivo riaccertamento dei residui relativi al 31/12/2019 a verificare con attenzione il mantenimento di tali residui, dandone conto nella relazione al rendiconto di gestione 2019. Inoltre sottolineava la necessità di evidenziare l'eventuale componente dell'avanzo costituita da tali residui attivi.

Nel 2019, come richiesto dal revisore, dopo aver verificato l'impossibilità di riscossione di tali residui attivi si è provveduto all'eliminazione degli stessi facendo emergere un disavanzo di amministrazione che era nei fatti latente. Infatti nel 2019, il risultato di amministrazione (lett.A) già risulta negativo per un importo pari ad € 426.360,06, cui corrisponde, dopo gli accantonamenti e i vincoli previsti per legge, un disavanzo di parte disponibile (lett. E) per un importo di € 1.772.103,09.

RESIDUI ATTIVI IMU e TASI CANCELLATI NEL 2018

ANNO RESIDUO	IMU	TASI
ANTE 2015	270,00	0,00
2015	41.652,63	0,00
2016	14.161,00	0,00
2017	103.792,24	0,00
TOTALE	159.783,87	0,00

RESIDUI ATTIVI IMU e TASI CANCELLATI NEL 2019

ANNO RESIDUO	IMU	TASI
2015	153.073,08	4.051,44
2016	41.923,77	9.779,36
2017	38.008,88	48.791,57
2018	123.984,26	
TOTALE	356.989,99	62.622,37

Con delibera C.C. n. 2 del 28/01/2020, veniva stabilito che Il ripiano del disavanzo emerso col rendiconto 2018 sarebbe stato effettuato secondo la procedura di cui all'art. 188 del Tuel. Non essendo stato recuperato nel corso del 2019 alcuna quota di disavanzo relativo al 2018, nel risultato di amministrazione 2019 è confluito interamente il disavanzo 2018. L'Ente, pertanto, ha verificato l'impossibilità di far fronte al ricorso alla procedura di cui all'art. 188 del Tuel e ha deliberato il ricorso alla procedura di cui all'art. 243 bis.

## 2) CONTENUTI DEL PIANO

Il Piano di riequilibrio prevede una durata ventennale, dall'anno 2020 al 2039.

Il Revisore dei Conti dà atto che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale tiene conto di tutte le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate e contiene:

- a) la ricognizione con relativa quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati;
- b) l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale di bilancio, per l'integrale realizzazione dell'equilibrio accertato entro il periodo di estensione del piano;
- c) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, del ripiano dei debiti e delle passività potenziali.

Si evidenzia che l'Ente, per tutta la durata del piano pluriennale di riequilibrio finanziario:

- 1) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda

individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

2) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

3) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, comma 1;

4) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

5) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;

6) l'Ente ha previsto la copertura dei debiti fuori bilancio e della passività potenziali mediante l'aumento delle entrate per tributi, e mediante l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente;

7) l'Ente non ritiene di accedere al fondo di rotazione ex art. 243 – ter del T.U.E.L.

### **3) VALUTAZIONI SPECIFICHE RICHIESTE DALLE LINEE GUIDA DELLO SCHEMA ISTRUTTORIO.**

*a) Consistenza della massa passiva che l'Ente dichiara di voler ripianare (punto 1.3 della sezione I – Linee guida dello Schema Istruttorio).*

Il Revisore prende atto che la massa debitoria complessiva dell'Ente oggetto del piano di risanamento pluriennale è pari ad euro 1.841.212,29 tenuto conto anche degli effetti del riaccertamento straordinario dei residui operato sulla base di quanto disposto dall'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000.

*b) Misure individuate nel piano per il risanamento (punto 1. della sezione II – Linee guida dello Schema Istruttorio).*

In merito alle misure di risanamento, occorre, in primo luogo, sottolineare il fatto che, già con la delibera n. 2 del 28/01/2020, con la quale l'Ente aveva deliberato di far ricorso all'art 188 del Tuel al fine di ripianare il disavanzo emerso col rendiconto 2018 venivano individuate le seguenti misure dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo:

a. attuazione di una politica mirata al massimo contenimento della spesa non obbligatoria;

b. interventi finalizzati al recupero dell'evasione dei tributi locali ed alla lotta all'elusione anche mediante attivazione di procedure di riscossione per ingiunzione di pagamento;

c. interventi finalizzati alla riscossione dei crediti vantati dall'Ente nei confronti dei cittadini per autorizzazioni, concessioni o per l'utilizzo di beni o strutture comunali;

d. interventi finalizzati alla riscossione dei crediti vantati dall'Ente nei confronti di altre P.A. (ad es. nei confronti dell'ASP per la quota a loro carico delle rette per i ricoveri dei disabili psichici)

e. approvazione di atti per la determinazione delle tariffe per servizi a domanda individuale (ad es. mensa scolastica, utilizzo beni o strutture dell'Ente) a copertura totale delle spese sostenute dall'Ente;

f. approvazione di provvedimenti per la determinazione di diritti di istruttoria in materia di edilizia, urbanistica e SUAP;

g. progressiva riduzione ed eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi mediante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del D.Lgs. n.

267/2000;

h. riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante una migliore gestione del contenzioso, un costante monitoraggio dello stesso e/o la costituzione di un Fondo rischi spese legali;

i. aumento aliquota IMU;

l. recupero delle risorse fiscali e finanziarie, individuando qualunque fonte di risparmio/detrazione/deduzione mediante: 1) l'ottimizzazione della gestione dell' IRAP; 2) l'ottimizzazione della gestione dell' IVA.

Durante il 2020, L'Ente ha, quindi, iniziato ad implementare le seguenti misure, le quali, visto che il piano ha come orizzonte temporale il 2020-2039, costituiscono già di per sé misure di risanamento da ascrivere al piano. Particolarmente rilevante in tale contesto è il fatto che l'Ente ha deliberato l'aumento dell'aliquota IMU ordinaria dal 6,5 per mille al 9,6 per mille con delibera di C.C. n. 22 del 30/09/2020.

Le misure di risanamento del piano di riequilibrio sono riconducibili ai seguenti interventi:

1) adeguamento tributario, per effetto degli incrementi delle entrate tributarie disposti in relazione all'IMU. La misura è già stata adottata nel 2020, primo anno del piano, con delibera 22 del 30/09/2020, con la quale si è provveduto ad innalzare l'aliquota IMU ordinaria dal 6,5 per mille al 9,6 per mille. Il Piano non prevede, tuttavia un'ulteriore aumento delle aliquote tariffarie, ma il mantenimento per tutto il periodo di quelle stabilite fino al 2020.

2) Riorganizzazione dell'Ufficio Tributi, adozione di misure organizzative e di procedure al fine di incrementare l'efficacia dell'attività di contrasto all'evasione tributaria attraverso:

. Aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza di tutti i contribuenti TARI verifica dell'esatto codice fiscale e partita IVA (questione pagamenti), volture per i deceduti;

2. Controllo famiglie senza denunce (intestatari scheda e componenti del nucleo familiare):

- Estrazione degli elenchi nominativi degli intestatari scheda per le famiglie che non hanno nemmeno un componente come contribuente tari.

- Bonifica degli elenchi estratti attraverso controlli incrociati con le banche dati interne del Comune ed esterne (dati scaricabili dal SIATEL):

- contratti energia elettrica e acqua: incrocio dei dati delle utenze elettriche e idriche, selezionando i soggetti che possiedono due contratti e non figurano nell'archivio dei contratti di locazione. • contratti di locazione (telematici e manuali): incrocio dei dati TARI/TARSU con i dati delle abitazioni principali desunti dalle banche dati ICI/Anagrafe escludendo i soggetti che figurano nell'archivio dei contratti di locazione. • utenze gas: incrocio con i dati TARI/TARSU per verificare la presenza di superfici omesse o parzialmente omesse dal pagamento della tassa.

3. Controllo e/o riscontro tra gli immobili classificati in Ici/Imu come abitazioni principale e non presenti in Tari.

4. Controllo e/o riscontro tra gli immobili classificati in Ici/Imu come pertinenze alle abitazioni principali e non presenti in Tari.

Nell'ambito di tali misure riveste un'importante significatività la previsione di

- ricorso alla riscossione coattiva in forma diretta mediante emissione degli accertamenti esecutivi ;
- Affidamento della riscossione coattiva a soggetti esterni, tra i quali i concessionari privati iscritti all'albo dei soggetti abilitati;
- Potenziamento dell'ufficio tributi mediante l'inserimento di una ulteriore unità di personale e la costituzione di un tavolo permanente task force tra i responsabili dei servizi necessario al supporto all'ufficio tributi nel fornire dati e informazioni utili per la bonifica della banca dati dei contribuenti.

3) mantenimento tariffario e rimodulazione dei servizi a domanda individuale, con l'incremento dei livelli di copertura, per quanto riguarda il servizio mensa. La misura è già stata adottata nel 2020, primo anno del piano, affidando all'esterno il servizio e determinando nel 2020 un innalzamento della percentuale di copertura dei costi del servizio dal 28,2% al 48,19%. Il Piano non prevede, tuttavia un'ulteriore aumento della percentuale di copertura, ma il mantenimento per tutto il periodo della percentuale del 48,19%;

5) razionalizzazione delle risorse umane. In relazione a tale misura, l'ente non prevede alcuna specifica misura se non il fatto che a seguito dei pensionamenti si avrà una riduzione della spesa per il personale, in quanto si prevede in generale il blocco del turn over ;

5) alienazione di beni patrimoniali disponibili non indispensabili per il conseguimento delle finalità istituzionali. Il piano delle alienazioni prevede la dismissione di beni immobili per il valore complessivo di euro 183.138,00 distribuiti per **€ 71.046,00** a carico del bilancio 2021 e per **€ 56.046,00** per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

*c) Revisione dei residui attivi e passivi (punto 4. della sezione II – Linee guida dello Schema Istruttorio).*

L'Ente ha proceduto alla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, così come richiesto dall'art. 243 bis del D.Lgs 267/2000, con la quale sono stati stralciati euro 314.380,94 di residui attivi ed euro 349.807,27 di residui passivi (si rimanda al parere reso dal sottoscritto in data 22/03/2021).

Merita sottolineare, al riguardo, che, con specifico riferimento ai residui attivi, l'Ente ha già effettuato in occasione del riaccertamento ordinario per l'anno 2018 e per l'anno 2019 una notevole cancellazione degli stessi e che come precedentemente evidenziato ha inciso in maniera determinante nell'emersione del disavanzo.

*d) Indebitamento (punto 11,1 della sezione I – Linee guida dello Schema Istruttorio).*

L'Ente ha rispettato nell'ultimo triennio i limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 119 della Costituzione e dall'art. 204, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 tempo per tempo vigenti, in base al quale l'Ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello derivante da mutui non supera una determinata percentuale del totale delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate riferite al rendiconto del penultimo anno precedente quello a cui si riferisce la previsione.

Nel piano non si prevede di accendere nuovi finanziamenti.

#### **4) RIPIANO DEL DISAVANZO**

L'ammontare del disavanzo da recuperare è stato stimato in euro 1.841.212,29 con un ripiano che assume per il primo periodo di riferimento del piano, ossia per il 2020, l'importo di € 115.933,17, già inserito nel bilancio di previsione 2020-2022 e una quota costante pari a 90.804,16 per i restanti 19 anni del piano.

#### **5) ELEMENTI DI CRITICITA' POTENZIALE.**

La completa realizzazione ed attuazione del piano di riequilibrio finanziario è condizionata al verificarsi di alcune ipotesi che sono state assunte e che implicano un'attività sistematica di implementazione e di riscontro al fine di monitorare rigorosamente gli impatti attesi. In proposito, si evidenzia che gli aspetti maggiormente critici sono costituiti dagli interventi di riassorbimento

correlati:

- a) alle dismissioni del patrimonio immobiliare;
- b) al recupero dell'evasione tributaria;
- c) all'effettiva riscossione dei maggiori importi relativi agli incrementi tributari disposti;
- d) alle previsioni di incremento delle entrate tributarie in relazione a tributi già esistenti.

Tali criticità rilevano maggiore importanza vista l'estensione ventennale del piano.

E CONCLUSIVAMENTE

previo invito all'Ente ad adottare tutte le misure previste, con particolare riferimento a quelle testè riportate, ed a monitorare in modo puntuale e sistematico gli effetti conseguenti, adottando le iniziative necessarie ed utili in caso di scostamenti significativi.

Il Revisore Unico,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE.

Caltavuturo, 29/03/2021

Il Revisore Unico  
Dott. Romana Francesco  
*f.to digitalmente*